

## L'ABOLIZIONE<sup>1</sup>

*Christian Nils-Robert*

### L'anniversario

Oggi celebriamo un anniversario. Subito ci si pongono due domande: Cos'è un anniversario? Che dimostrazione vogliamo utilizzare?

“Anniversario” ha nella sua etimologia il participio passato del verbo latino ritornare. Su cosa torniamo noi oggi? Forse sui balbettii della storia, i suoi pentimenti, vedi rimorsi. Potremmo allora celebrare le sconfitte dell'abolizione della pena di morte. Potremmo farne dei non anniversari: il 210° non anniversario del 1791 o del 1793 oppure il non anniversario del 1908. Preferiamo i decennali o i centenari. Poveri noi, che festeggiamo solo i 20 anni dell'abolizione della pena di morte! Sarebbe forse stato meglio abolire gli anniversari...

E da cosa vogliamo iniziare? Rassicurarci, insieme, confermare, certamente. Questo è necessario, indispensabile, tanto sono grandi i rischi di veder riapparire lo spettro dell'ostracismo, dell'esclusione, del pensiero primario, del sacrificio. I crimini eccezionali lo richiedono, i sondaggi lo segnalano in una opinione 'non affiliata' (R.Castel), rumorosa e confusionaria, che arriva fino a certi parlamentari che, nella sinistra attualità, approfittano di un coro di voci facile, vigliacco<sup>2</sup>, per chiedere il suo ritorno.

Dobbiamo sperare che i lucchetti legislativi e convenzionali non cedano e che impediscano il ritorno della pena di morte<sup>3</sup> ma dobbiamo essere vigili, festeggiare con moderazione e diffidare dei ritorni velleitari di una repressione vendicatrice.

Una generazione ha abolito. Non ha più vent'anni. E quelli che oggi hanno vent'anni, sono quelli che, di ogni classe, sono i più

favorevoli al ritorno della pena di morte, anche in Svizzera dove non la si conosce più da molto tempo<sup>4</sup>. Cosa decideranno essi domani?<sup>5</sup> Soprattutto ora che le politiche penali in generale sono tutte marcate dal segno della nostalgia: ritorno della rigida disciplina, militare o capitalista e laboriosa, della pena infamante, del coprifuoco, delle pene incommensurabili (senza senso comune, irrazionali, e che non rispettano il principio di proporzionalità, incomparabili nella loro esecuzione e che violano il principio della parità di trattamento).

Non avremo mai finito di liberare la nostra giustizia dalla morsa della morte<sup>6</sup>.

Celebriamo pericolosamente un anniversario rischioso ma "i partigiani frenetici" dell'abolizione<sup>7</sup> lo meritano. Ora dobbiamo mantenere le posizioni ottenute e continuare con l'abolizione.

### **Perseguire nell'abolizione**

L'abolizione della pena di morte è stata un simbolo, ma uno solo, insufficiente. Due osservazioni empiriche meritano di essere qui presentate. Dalla fine del decennio 1970, le pene pronunciate sono nettamente attratte verso durate più lunghe di prima. Si tratta qui di una evoluzione qualitativa delle condanne che verrà percepita solo più tardi dall'effetto di "stock", e che per eufemismo e per pudore, verrà chiamata "sovrappopolamento penitenziario"<sup>8</sup>. Ma questo non è già il segno precursore della abolizione della pena di morte? D'altra parte, alcuni autori hanno notato, sin dalla metà degli anni '80, lo sviluppo di incriminazioni accompagnate da un netto aggravamento delle clausole punitive<sup>9</sup>.

Questi due fenomeni accumulati avranno effetti che al momento attuale possiamo descrivere meglio con dati statistici, come fa Bruno Aubusson Cavarlay. Insomma, la legge più corta (la legge del 9 ottobre 1981, art. 1 "la pena di morte viene abolita") coabita con pene sempre più lunghe.

Eppure tutto questo era prevedibile, nonostante le parole sincere di R. Badinter: «L'abolizione, secondo me, era una questione di principio che nessun mercanteggiamento su periodi di sicu-

rezza avrebbe dovuto inquinare»<sup>10</sup>. Privato della morte brutale, il discorso penale non cessa da quel momento di evocare la morte lenta, la perpetuità reale, senza dimenticare le correzioni severe all'interno della concessione delle libertà condizionali. Di due cose l'una: o il legislatore ignora totalmente quello che P. Bourdieu ha descritto esattamente come gli effetti di una legge<sup>11</sup> perversa oppure, sapendolo e volendolo, continua a farlo nel migliore dei casi per non cambiare niente, e nel peggiore, retrocedere.

Bisognava veramente mettere mano alla pena di morte e decidere l'abolizione solo di questa pena? Più brutalmente: le pene lunghe sono sufficienti a prevenire il ritorno della pena di morte quando la sua abolizione si accompagna al loro aumento in qualità e quantità? E' forse il caso di richiamare queste parole ciniche che ogni legislatore dovrebbe tenere a mente: le piccole riforme sono nemiche delle grandi<sup>12</sup>.

L'abolizione è un cantiere vasto iniziato concretamente vent'anni fa. Ora, però, bisogna continuare perché se la pena di morte viene rifiutata in base a numerosi criteri che si pretende siano la sua giustificazione e le diano legittimità, non c'è ragione alcuna per non mettere in dubbio le pene privative della libertà, in una parola la prigione.

Inammissibile sul piano etico, irreversibile, arbitraria, che non può rispondere in maniera soddisfacente all'esigenza di prevenzione generale e speciale, la pena di morte condivide con la pena privativa della libertà un certo numero di vizi. Molto prima di *Sorvegliare e punire*, M. Foucault già scriveva: «Ogni sistema penale è in fondo orientato verso la morte e reagisce tramite essa [...] E' di vita o di morte, non di emendamenti che si fa questione nelle prigioni<sup>13</sup>». La pena di morte è ostracismo immediato e definitivo, la prigione è ostracismo immediato e differito.

In questo modo l'abolizione della pena di morte appare come l'atto mancato di un progetto di "modernità filosofica" nel senso in cui Habermas l'ha definita<sup>14</sup>. Il XVIII secolo ha quasi abolito la tortura, il XIX secolo ha letteralmente abolito la pena di morte<sup>15</sup>, il XX secolo ha criticato molto la prigione, senza però arrivare alla

sua abolizione. Tuttavia «è innegabile il fatto che i dibattiti passati sulla tortura e la pena di morte abbiano già portato i loro frutti in ciò che concerne il dibattito sulla prigione e fino all'abolizione del sistema penale nel suo insieme<sup>16</sup>». Antigone non è stata giustiziata. Si è spenta lentamente, confinata, privata di tutto<sup>17</sup>.

Possiamo dunque considerare il fatto che l'abolizione della pena di morte abbia confortato l'illusione della forza dissuasiva della prigione e ritardato in questo modo il calendario dell'abolizione della prigione stessa. Beccaria ne era cosciente quando, precursore ma abolizionista moderato, parlava a favore della prigione a vita (a morte): «Mi si obietterà forse che la reclusione perpetua è tanto dolorosa quanto la morte e, di conseguenza, altrettanto crudele; risponderò che forse lo sarà anche di più<sup>18</sup>».

E' in questo modo che la prigione è stata salvata. E' anche sotto questa angolatura che deve essere criticata. Il dibattito, sul piano europeo, rispetto alle pene perpetue, è stato abordato in Francia nel quadro della riforma del codice penale, ma chiuso rapidamente, e iniziato in Germania, a monte della pena perpetua, per intaccare le pene lunghe<sup>19</sup>.

Qualche autore serio e militante spinge per l'abolizione della perpetuità<sup>20</sup> con una privazione massima della libertà di 15 anni. Sulla base di un progetto di revisione del codice penale svizzero che ha soppresso la reclusione a vita, avevamo già proposto dodici anni come base, e questo nel 1989. Senza successo. Inoltre, la reclusione a vita è stata mantenuta nel corso dei lavori legislativi (a titolo facoltativo per tre crimini solamente, senza contare che essa attualmente figura nella clausola punitiva del crimine di genocidio recentemente introdotto nel codice penale svizzero).

Il Portogallo, la Spagna, la Norvegia e Cipro hanno abolito la pena perpetua. L'Italia aveva tenuto in considerazione di sopprimere l'ergastolo. I dibattiti riguardanti le pene e la competenza della Corte penale internazionale sono stati vivi, a proposito della detenzione a vita<sup>21</sup>, alla fine mantenuta.

Un sistema penale decapitato dall'abolizione della pena di morte, eroso dalla progressiva estinzione della detenzione a vita, è innegabilmente un sistema che si sgonfia per entropia, definito come «uno stato di disordine crescente di un sistema<sup>22</sup>».

E' esattamente quello a cui stiamo assistendo e «cercare di rimpiazzare la prigione nelle sue logiche e nelle sue funzioni sociali<sup>23</sup>» diventa sempre più pericoloso. Possiamo evocare di certo strategie divergenti<sup>24</sup>, vedi contraddittorie e incompatibili, che conducono fatalmente a delle gravi disfunzioni. Da cui la constatazione di una delinquenza certa in penologia, per alcuni senza precedenti nella storia delle sanzioni penali. «Non possiamo più immaginare, per il futuro, un sistema in cui la pena privativa della libertà mantenesse il ruolo centrale che fu suo per tre secoli<sup>25</sup>».

Cosa che ci porterà verso un nuovo abolizionismo, abolizionismo che saprà allo stesso tempo:

- abbandonare "l'illusione sistematica della forza dissuasiva della prigione<sup>26</sup>";
- distanziarsi dai postulati a-logici incompatibili con principi razionali del pensiero causale;
- relativizzare gli effetti dell'azione simbolica, legata ad un pensiero primitivo in cui il diritto, in materia di pene, è un guardiano fedele; penso al sacrificio e alle diverse forme di morte differita che prolungano la sofferenza ed esonerano così il sacrificante da ogni responsabilità diretta rispetto alla morte fatale della sua vittima;
- liberarsi da un sistema di pensiero igienista, apotropaico<sup>27</sup>, calcato sul modello del *farmakos* e superare la superstizione del pericolo soprannaturale associato all'atto criminale ed al suo autore.

Ma questo è davvero nuovo o piuttosto non ci troviamo esattamente nella post modernità con le risorgenze delle grandi rivoluzioni (nel senso che l'astronomia dà a questa parola e come anche J. Starobinski, vale a dire un ritorno al punto di partenza) che la caratterizzano?

Sono numerosi coloro che hanno sottolineato quanto la legge del taglione si stia un grande progresso<sup>28</sup>. R. Draï ha ben descritto la rottura che essa ha introdotto nella normativa regolatrice dei danni causati a terzi. Il sacrificio di Abramo lo illustra perfettamente: è il passaggio culturalmente capitale dalla *permutazione alla sostituzione*<sup>29</sup>. Una esegesi comoda, ma esclusi-

vamente letterale, ci ha condotto a ripetere senza sosta "occhio per occhio, dente per dente". Ma lo spirito della legge è tutt'altra cosa: è una dequalificazione della vendetta e del rancore, l'affermazione di un principio di uguaglianza tra tutti, e alla prova dei fatti un occhio non potrà mai rimpiazzare un occhio.

L'obiettivo perseguito è quello compensatorio, quindi sostitutivo, in ogni caso abolizionista del male per il male, quindi una «modalità di passaggio a un atto giuridicamente razionalizzato<sup>30</sup>» e la sostituzione introduce un sistema di giustizia regolatore degli scambi sociali, mentre la penalità pura e semplice li inibisce, li drammatizza. Alcuni hanno potuto scrivere che il diritto penale non era affatto pacificatore. E' vero. E' un diritto di guerra, a lungo dominato dalla pena riservata ai prigionieri, agli schiavi<sup>31</sup>. La civilizzazione del diritto penale, ma non la sua privatizzazione, rimane da fare, con un abolizionismo sostenuto, ragionato e militante<sup>32</sup>.

I muri della prigione hanno già delle crepe ma sono ancora in piedi. Certo, le critiche all'inizio degli anni Settanta - soprattutto i diversi movimenti nati intorno al pensiero di M. Foucault - hanno avuto solo una debole eco politica<sup>33</sup>. Più di recente, la tragedia sembrava rimettersi in scena. Unità di tempo il 2000, unità di luogo: l'Assemblea nazionale ed il Senato. Resta l'unità d'azione, appena percettibile...

In effetti, a colpo su colpo, le pene lunghe e corte asciugano l'assalto delle due grandi commissioni parlamentari. Con un tono molto istituzionale, la Commissione del Senato innanzitutto: «Le prigionieri francesi ospitano sempre più detenuti condannati a pene di reclusione lunghe. Essi sembrano privati di ogni prospettiva e costituiscono, in tali condizioni, una popolazione estremamente difficile da gestire per il personale penitenziario<sup>34</sup>». Più incisivo il rapporto della Commissione dell'Assemblea nazionale: «La prigione è concepita non come un luogo in cui il delinquente si fa redimere, o lo si guarisce, ma come un buco nero nel quale ci si sbarazza di lui, un momento di non vita<sup>35</sup>», e a tal proposito riporta la proposta di un membro della lega dei diritti dell'uomo per il quale «le pene lunghe sono senza contenuto<sup>36</sup>».

Quanto alle pene corte, è R. Badinter che viene citato nel rapporto: «E' impossibile pensare alla redenzione dei detenuti nelle case di reclusione<sup>37</sup>».

Agli estremi, oserei dire, la pena lunga è, come riconosce una direttrice di centrale, «una disperazione [...], un'assenza di prospettive<sup>38</sup>» e le pene corte «una deresponsabilizzazione [...], uno scendere allo stadio infantile<sup>39</sup>». Dove stiamo andando, così, se non diritti contro un muro? Come fanno d'altronde sempre più spesso i detenuti, con il passaggio all'atto che viene qualificato, a titolo profilattico, automutilazione. E poi, a volte bisogna lasciarsi trasportare dalle parole. Una legge del 16 dicembre 1992 non dice forse: «Ogni pena privativa della libertà si confonde con la pena perpetua<sup>40</sup>». Si tratta chiaramente della confusione tecnica ma queste parole inducono ad una lettura selvaggia. E' dunque molto difficile argomentare in favore dell'abolizione della pena di morte (o dell'ergastolo) continuando a credere nell'efficacia del resto della scala delle pene<sup>41</sup>. L'abolizionismo ha come funzione quella di riformare il sistema penale, cosa che deve passare necessariamente attraverso la sua decostruzione, opera che intraprendono, già da ora, e forse in maniera parziale, forse inconsciamente ma con vigore, alcune condanne dei TPI, con una demonetizzazione delle pene<sup>42</sup>.

### **Scegliere l'abolizionismo**

Philip Combessie enumera tre tipi di abolizionismo<sup>43</sup>:

- quello della pena di morte
- quello delle prigioni,
- quello del sistema penale<sup>44</sup> in generale.

Vi aggiungo quello maggiormente documentato e fortemente argomentato, quello dell'ergastolo<sup>45</sup>.

Perché? Perché sono le analisi di tale abolizionismo che possono essere trasportate nell'abolizionismo della prigione, delle pene privative della libertà. Innanzitutto tramite una definizione ed una analisi scrupolose dei quattro tipi di prevenzione, questo abolizionismo mette in evidenza le debolezze teoriche e empiriche delle pene privative della libertà in generale.

Sorvoliamo rapidamente, cercando di provocare la curiosità e svegliare qualche riflessione.

Per esempio:

1. La prevenzione speciale negativa si concretizza nella neutralizzazione, temporanea o definitiva, di un condannato. Si realizza solamente a partire dal presupposto di generosità innata o acquisita, naturale, fissata come uno status e non suscettibile d'evoluzione psicodinamica. La fragilità di un tale pronostico, per non parlare della sua pericolosità, è troppo conosciuta perché vi ci soffermiamo qui;

2. La prevenzione speciale positiva sarebbe in qualche modo il maggior comune denominatore delle pene privative della libertà. Finalità della pena, orientata alla risocializzazione, la reintegrazione, l'integrazione, essa può avere, in alcuni ordinamenti giuridici, delle basi costituzionali indubitabili; come il caso del diritto tedesco<sup>46</sup>. Il consiglio costituzionale lo ha affermato, nella definizione della missione dell'amministrazione penitenziaria: favorire la redenzione e preparare l'eventuale reinserimento del condannato<sup>47</sup>.

Abbiamo già richiamato cosa ne pensano coloro che recentemente hanno analizzato la situazione nelle prigioni francesi e coloro che l'hanno vissuta dall'interno.

3. La prevenzione generale negativa strumentalizza il condannato, oggetto nelle mani della Giustizia, al fine di prevenire, vedi limitare la criminalità. Non dimostrata, né dimostrabile di sicuro, questa funzione era già stata denunciata da Kant nel 1797. Incerta, come ha stabilito prudentemente il rapporto Blumstein<sup>48</sup>, è comunque legittimata, per esempio dal tribunale costituzionale tedesco, che si ferma solamente alle considerazioni relative alla dignità umana che però gli permettono di rigettarla<sup>49</sup>;

4. Infine, la prevenzione generale positiva, affermazione e dimostrazione del carattere irrevocabile dell'ordine giuridico. Una buona conoscenza del funzionamento del sistema di giustizia penale rende fragile questa finalità, per l'importanza innegabile della criminalità reale rispetto alla criminalità repressa, ma una solida mancanza di conoscenza di tale realtà autorizza rap-



presentazioni popolari della pena fortemente ancorate a questa finalità<sup>50</sup>.

Pura ipotesi, non impedisce ai suoi partigiani di condurre una politica penale populista, nel nome dell'ordine e della legge. Non conosciamo le derive<sup>51</sup> anglosassoni che ci hanno trasportato ancora una volta verso delle derive securitarie in cui l'intolleranza la fa da maestra, sbandierata come annuncio di guerra.

Oggi non è più possibile fare l'economia del vero problema: l'incarcerazione dovrebbe condurci fino all'economia della incarcerazione essa stessa. Avremo ancora una volta messo il dito su "ciò che è essenziale, determinante, che non è ciò che apparentemente cambia (vale a dire le riformine ricominciate senza sosta delle prigioni) ma la cosa che resiste effettivamente (la prigione), il vero cambiamento che si negozia con questa resistenza mentre negarla (o sradicarla) appare spesso illusorio<sup>52</sup>.

Il nostro abolizionismo non si ferma dunque alle porte delle prigioni, le invade. In effetti, l'abolizione diventa allora una scommessa sulla redenzione del condannato. E' necessario darsi i mezzi di batterla. Come nota giustamente il rapporto della Commissione dell'Assemblea nazionale: "L'opposizione di principio alla pena di morte implica (al contrario) che la società immagini, a breve, la reintegrazione di coloro che sembrano definitivamente esclusi da parte dell'atrocità o la ripetizione dei loro crimini" e "sarebbe profondamente ipocrita abolire la pena di morte senza cambiare le condizioni di detenzione, senza immaginare un reinserimento sociale e senza accettare anche i rischi sociali che tale reinserimento suppone<sup>53</sup>".

Questa abolizione è anche una questione politica, nel senso che la pena deve essere perseguita fino a interrogarsi sulla necessità o l'inutilità della pena così come sulla sua natura: "mai più ciò che non è giusto, mai più ciò che non è utile", ricordava già J. Ortolan (1886), anche se si tratta solo di punire.

Abolire la pena privativa della libertà, troppo presto, prima che sia troppo tardi, come è stato fatto in Francia per la pena di morte, abolita troppo presto secondo alcuni, e fortunatamente

prima che sia troppo tardi, passa sicuramente tramite un programma legislativo che mira a ridurre le incriminazioni, mettendo così termine all'inflazione penale attuale. Prima decriminalizziamo<sup>54</sup>, e l'intendenza si troverà alleggerita sensibilmente. Questa è l'abolizione più radicale.

### Note

1 Ci tengo a ringraziare coloro che mi hanno guidato ed accompagnato da molti anni sul sentiero disseminato di ostacoli dell'abolizione, in primo luogo L. Hulsman, a cui devo molto. Delle problematiche sociali contemporanee mi hanno confortato su questa vita, come la repressione perversa in materia di stupefacenti e lo sviluppo riflesso e contemporaneo di incriminazioni impraticabili. Una riconoscenza particolare la indirizzo a J. Sauvageau che mi ha permesso di accedere alla sua tesi (non ancora pubblicata) e la cui analisi mi ha confortato nell'idea che legami stretti uniscano l'abolizione della pena di morte e la critica al sistema penale in generale. Grazie a P. Poncela che ha accettato di restituire la mia espressione conforme al diritto penale francese.

2 «Una richiesta costante, senza sosta reiterata, che si materializza [...] in queste numerose proposte di legge che tendono alla rimessa in vigore della pena capitale» J.-P. Del mas, Saint-Hilaire «Il ristabilimento della pena di morte? La risposta del diritto francese», in R.Cario (sotto la direzione di), *La peine de mort au seuil du 3e millénaire*, Toulouse, Erès, 1993, p. 74 e «La discussione viene rilanciata sporadicamente» secondo J.Le Quang Sang, *La loi et le bourreau, la peine de mort en débat (1870-1985)*, Paris, l'Harmattan, 2001, p. 221. Cf. anche P. Poncela, *Droit de la peine*, Paris, PUF, 2e éd., 2001, p. 99.

3 J. Le Quang Sang, op. cit., nota 2, p. 187.

4 J. Kellerhals e C.-N. Robert e al., *Les représentations sociales de la sanction pénale*, rapporto al Fondo nazionale della ricerca scientifica, CETEL, Faculté de droit, Genève, 2001. J. Pratt, in «Beyond gulags western style», *Theoretical Criminology*, 2001, vol. V, n° 3, p. 307, segnala lo stesso fenomeno d'opinione in Nuova Zelanda (abolizionista dal 1961).

5 G. Hood, «Capital punishment», *Punishment and Society*, 2001, vol. III, n°3, p. 335.

6 R. Badinter, *L'abolition*, Paris, Fayard, 2000, p. 304.

7 Idem, p. 214.

8 Percepito chiaramente dall'interno da un osservatore qualificato e perspicace, Philippe Maurice, *De la haine à la vie*, Paris, Le Cherche-Midi, 2001, p. 282. Questo fenomeno è diventato il capolavoro della penologia

e l'inferno dell'amministrazione penitenziaria. Una letteratura mondiale abbondante gli è stata consacrata, evitando coscienziosamente di affrontare le vere cause di questo fenomeno e senza apportarvi soluzioni se non la proposta di costruire nuove prigioni, vedi stabilire un *numerus clausus*...

9 P. Lascoumes, P. Poncela, P. Lenoël, *Au nom de l'ordre*, Paris, Hachette, 1989, p. 174.

10 Op. cit., note 6, p. 209.

11 P. Bourdieu, *La force du droit*, Actes de la recherche en sciences sociales, 1986, n°64, P ; 3-19.

12 H. L. Packer, *The limits of criminal sanction*, Stanford, Stanford Univ. Press, 1968, p. 335.

13 Intervista di M. Foucault in *Le Nouvel observateur*, n°421, 4-10 dicembre 1972, riportata in M. Foucault, *Dits et Ecrits*, II (1970-1975), Paris, Gallimard, 1994, p. 386.

14 Citato anche da Th. L. Dumm, «Death, modernity and enlightenment», *Punishment and Society*, 2000, vol. II, n°4, p. 471.

15 Soprattutto nella penna di V. Hugo in «Le dernier jour d'un condamné», pubblicato nel 1829.

16 J. Sauvageau, *Le discours parlementaire sur la peine de mort* (thèse), Louvain-la-Neuve, 1998, p. 300.

17 F. Ström, *On the sacral origin of the germanic death penalties*, Stockholm, Wahlström and Widstrand, 1942, p. 208.

18 C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*.

19 Per la Francia: P. Poncela, P. Lascoumes, *Réformer le Code pénal*, Paris, PUF, 1998, p. 178. in Germania, figura nel programma politico dei Verdi: *Fraktion Bündis 90/Grüne Lebendig begraben, lebens lange Freiheitsstrafe und Rezozialiesierung, ein Dauerwiderspruch*, Bonn, 1991.

20 Per esempio: H.-M. Weber, *Die Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe*, Baden-Baden, Nomos, 1999, p. 429.

21 W. A. Schabas, «Life, death and the crime of crimes. Supreme penalties and the ICC statute», *Punishment and Society*, 2000, vol. II, n°3, p. 266.

22 P. Robert, *Dictionnaire alphabétique et analytique de la langue française*, Paris, Société du Nouveau Littré, 1963.

23 P. Combessie, *Sociologie de la prison*, Paris, La Découverte, 2001, p. 105.

24 Idem, p. 106.

25 P. O'Malley, «Volatile and contradictory punishment», *Theoretical Criminology*, 1999, vol. III, n°2, p. 182 (trad. Libre); J. Simon, «The died with their boots on: the boot camp and the limits of modern penalty»,

Social Justice, 1995, vol. XXII, n°1, p. 25-49.

26 J. Sauvageau, op. cit., nota 16, p. 307.

27 Che mira ad allontanare il criminale per evitare il contagio, op. cit., nota 17, p. 214.

28 R. Martin Achard, lavori recenti sulla legge del taglione nel Vecchio Testamento, *Revue d'histoire et de philosophie religieuse*, 1989, vol. 69, n°2, p. 179-188 e A. Schenker, *Versöhnung und Widerstand, Bibeltheologische Untersuchung zum Strafe Gottes (Exodus 21-22)*, *Stuttgarter Bibelstudien*, 1990, Stuttgart Verlag Katholisches Bibelwerk.

29 R. Draï, *Le mythe de la loi du talion*, Aix-en-Provence, Alinéa, 1991, p. 242.

30 Idem., p. 73

31 G. Radbruch, *Der Ursprung des Strafrechts, Elegantie Juris Criminalis*, Bâle, Baserverlag für Recht und Gesellschaft, 1950. A. Duport lo aveva già affermato nel 1791, cf. P. Lascombes, P. Poncela, P. Lenoël, *Au nom de l'ordre*, Paris, Hachette, 1989, p. 122.

32 La letteratura in lingua francese è abbastanza carente in materia e si può citare solamente L. Hulsman, *Peines perdues: le système pénal en question*, Paris, le Centurion, 1982, e M. van de Kerchove, *Le droit sans peines*, *Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles*, 1987. Poi le prese di posizione della stampa, ad esempio: Act-Up, Paris, «Prisons: du débat au mouvement», *Le Monde*, 6 novembre 2000. N. Journet, «Peut-on réformer les prisons?», *Sciences humaines*, 2001, n°113, p. 16-20. Poi le opere di divulgazione: A. Jacquard, *Un monde sans prison?*, Seuil, Paris, 1993. La letteratura anglosassone e nordica è più prolissa ed impegnata su tali temi cf. P. Mathiesen, *The politics of abolition, essays in political action theory*, Oslo, *Scandinavian Studies dans Criminology*, 1965, D. A. Jones, *Crime without punishment*, Lexington Mass., Lexington Books, 1979, N. Christie, *Limits to pain*, Oxford, Martin Robertson, 1981, J. D. Doyle, «Radical critique of criminal punishment», *Social Justice*, vol. XXII, n°2, 1995, p.7-24, D. C. Anderson, *Sensible justice: alternatives to prison*, New York, The New Press, 1998.

33 M. Foucault lo riconosce, *Dits et écrits*, (1976-1979), vol. III, Gallimard, Paris, 1994, p. 807.

34 J.-J. Hyart, G.-P. Cabanel, *Rapport de la Commission d'enquête sur les conditions de détention*, Sénat, 28 juin 2000, p. 56. Si tratta del 10% della popolazione carceraria francese, che sconta pene dai dieci ai trent'anni di reclusione oppure reclusioni perpetue (op. cit., p. 30).

35 L. Mermaz, J. Floch, *Rapport della Commission d'enquête sur la situation dans les prisons*, Assemblée nationale, 28 juin 2000, p. 125.

36 Ibid.

37 Ibid., p. 177

38 Ibid., p. 124. Il comitato europeo per la prevenzione della tortura e

dei trattamenti inumani e degradanti (CPT) l'ha rilevato a proposito di una centrale: assenza quasi completa di un programma di trattamento a lungo termine. Rapporto al Governo della repubblica francese relativo alla visita in Francia effettuate dal CPT dal 14 al 26 maggio 2000, Strasbourg 2001, p. 41.

39 Op. cit., note 35, p. 177.

40 Si tratta della confusione delle pene nel senso tecnico del termine ma sorprendere così il testo non manca di sapore (L. n° 92-1336 del 16 dicembre 1992, art. 347 et 373, Journal officiel del 23 dicembre 1992).

41 J. Sauvageau, op. cit., note 16, p. 308.

42 Le condanne pronunciate dal TPI potranno essere eseguite in alcuni paesi che abbiano accettato di ricevere i loro condannati per esecuzione. Che ne sarà degli scontri ineluttabili tra le pene pronunciate oggi per i crimini più gravi contro l'umanità, eseguiti negli stabilimenti penitenziari dove sono tenuti i condannati (di diritto nazionali) a dei quanta di pene incomparabili per dei crimini infinitamente meno "inumani"?

43 P. Combessie, op. cit., note 23, p. 65.

44 Si potrebbe richiamare l'opera di A. Plack, Plädoyer für die Abschaffung des Strafsrechts [Plaidoyer pour l'abolition du droit pénal], Munich, List Verlag, 1974.

45 H.-M. Weber, op. cit., nota 20. Cf. anche H.-M. Weber e S. Scheerer (a cura di), Leben ohne Lebenslänglich. Gegen die Freiheitsstrafe, Bielefeld, AJZ, 1998.

46 Arresto Lebach (1973), BV Verf. GE 35, p. 202 et ss.

47 Decisione del 20 gennaio 1994, citata in op. cit., note 34, p. 129. Cf. anche E. Rotman: «Do criminal offenders have a constitutionnal right to rehabilitation?», Journal of Criminal Law and Criminology, 1986, vol. 77, p. 1023-1068

48 A. Blumstein, Deterrence and incapacitation, Washington DC, National Academy of Science, 1978.

49 BV Verf. GE 45, p. 187 et ss.

50 Confermato in op. cit., nota 4 (J. Kellerhals et C.-N. Robert et al.).

51 L. Wacquant, Les prisons de la misère, Paris, Raisons d'agir, 1999.

52 J.-F. Kahn, Tout change parce que rien ne change: introduction à une théorie de l'évolution sociale, Paris, Fayard, 1994, p. 130, citato da J. Sauvageau, op. cit., note 16, p. 252.

53 Rapporto della Commissione L. Mermaz, op. cit., note 35, p. 124 et 125.

54 Politica «penale che il Comitato Europeo per i problemi criminali aveva coraggiosamente affrontato», Consiglio d'Europa, Strasbourg, 1980.